

LUCA LONGHI  
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Pegaso  
*luca.longhi@unipegaso.it*

**DIRITTI FONDAMENTALI E GIURISDIZIONE DEL  
GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLE RECENTI LINEE  
EVOLUTIVE DEL DIRITTO VIVENTE**

**FUNDAMENTAL RIGHTS AND JURISDICTION OF THE  
ADMINISTRATIVE JUDGE IN THE RECENT EVOLUTIONARY  
LINES OF LIVING LAW**

SINTESI

Il presente lavoro affronta il tema della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai diritti fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla salute in una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione.

Si avrà modo di riflettere sulle evoluzioni del riparto di giurisdizione nel nostro sistema, a partire dalle tradizionali categorie concettuali (diritto soggettivo, interesse legittimo, servizio pubblico, ecc.) e tenuto conto delle recenti linee evolutive del diritto vivente.

ABSTRACT

This paper addresses the issue of the jurisdiction of the administrative judge in relation to fundamental rights, with particular reference to the right to health in a recent ordinance of the United Sections of the Supreme Court.

We will observe the evolutions of the division of jurisdiction in our system, starting from the traditional conceptual categories (subjective right, legitimate interest, public service, etc.) and taking into account the recent developments of living law.

PAROLE CHIAVE: riparto di giurisdizione; situazioni giuridiche soggettive; diritto alla salute; servizio pubblico; funzione sociale della giurisdizione amministrativa.

KEYWORDS: division of jurisdiction; subjective legal situations; right to health; public service; social function of administrative jurisdiction.

INDICE: 1. Premessa. Il riparto di giurisdizione nel magma del traffico giuridico-economico. – 2. Il posizionamento ordinamentale della giurisdizione tra unità e pluralismo. – 3. Diritto alla salute e

giurisdizione del giudice amministrativo. – 4. Servizi pubblici e “funzione sociale” della giurisdizione amministrativa. – 5. A mo’ di conclusioni. Verso un sempre maggiore riavvicinamento della giustizia amministrativa ai suoi presupposti costituzionali.

### 1. Premessa. Il riparto di giurisdizione nel magma del traffico giuridico-economico

Il modello di ordinamento giudiziario delineato nel titolo IV, parte II della Costituzione e l’opzione ivi recepita in favore del c.d. dualismo giurisdizionale (art. 113) non fotografano, evidentemente, uno stato di cose cristallizzato, quanto piuttosto un ambito soggetto a continui mutamenti, di pari passo con l’evolvere del traffico giuridico-economico (ancor più nel contesto dei processi di globalizzazione in corso<sup>1</sup>) e delle fattispecie dedotte in giudizio.

Il doppio binario «diritti soggettivi-interessi legittimi», idealmente segnato dall’art. 24, co. 1 Cost. e connaturato al nostro DNA ordinamentale, ha conosciuto nell’arco dei decenni significative deroghe ed eccezioni, costringendo il giurista a modificare la propria *forma mentis* originaria, ancora basata, per ovvi motivi, sulla dogmatica del secolo scorso, e a superare steccati legati alle classiche categorie concettuali: si pensi, ad esempio, alla definizione di materie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. art. 133 c.p.a.) o al progressivo riconoscimento di forme di tutela risarcitoria anche per la violazione degli interessi legittimi.

Gli sviluppi giurisprudenziali ci danno quotidianamente conto di un’*actio finium regundorum* tra le giurisdizioni in costante aggiornamento, che impone all’operatore pratico di rivedere dogmi ed antiche certezze che non troverebbero più, d’altronde, alcun riscontro nel paesaggio giuridico attuale.

Pertanto, la *summa divisio* alla quale risulta tutt’ora informata, perlomeno in parte, la mentalità del giurista si rivela oggi inattuale o, quanto meno, inadatta ad abbracciare da sola l’intero spettro delle situazioni giuridicamente rilevanti, reclamando l’ordinamento sempre nuove posizioni meritevoli di protezione (si pensi, a titolo di esempio, agli interessi collettivi, diffusi, superindivi-

---

1 E del conseguente diversificarsi, ad esempio, delle sedi di produzione del diritto (il «frammentismo normativo» di cui parla N. IRTI, in *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2005, p. 144).

duali, adespoti, ecc.) e, dunque, nuove correlative forme di legittimazione ad agire<sup>2</sup>, a fronte delle quali apprestare effettivi ed efficaci strumenti di tutela.

Ecco, dunque, che emergono situazioni giuridiche soggettive inedite, non direttamente riconducibili alla tassonomia tradizionale, eppure chiaramente meritevoli di attenzione da parte dell'ordinamento, sul terreno logico dell'art. 24 Cost., sul quale si fonda l'intero edificio della giurisdizione nel nostro sistema.

Occorre considerare, difatti, che l'art. 24 Cost. è collocato, non a caso, nella parte I della Carta, quella, cioè, dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, a conferma della circostanza che la funzione giurisdizionale dev'essere istituzionalmente rivolta ai cittadini, quale dimensione fondamentale della sovranità in uno Stato di diritto<sup>3</sup>.

A ciò si aggiunga, da altra prospettiva, che l'attività giurisdizionale – espressione, anche solo in via tendenziale, del monopolio statale del diritto – ha ad oggetto, comunque la si veda, la legge (secondo lo schema dello *iudex sub lege*, recepito dall'art. 101 Cost.<sup>4</sup>), che, a sua volta, rappresenta lo strumento qualificato attraverso il quale viene esercitata la sovranità<sup>5</sup>.

Si tratta di un argomento di tipo sistematico tutt'altro che banale, indispensabile a cogliere la corretta angolazione dalla quale inquadrare il fenomeno giurisdizionale nella sua essenza più autentica, valorizzandone elementi che, come si vedrà, non vengono posti sempre nella giusta luce nel dibattito corrente.

---

2 Si vedano, sull'argomento, G. PALMA, *Il Consiglio di Stato consolida la vocazione ad accrescere l'efficienza della giustizia amministrativa muovendo decisamente lungo il potenziale indirizzo costituzionale. A proposito della legittimazione al ricorso*, in *Amministrativamente*, 5-6, 2014, ora anche in *Scritti giuridici di Giuseppe Palma*, Napoli, 2014, pp. 935 e B. GILIBERTI, *Contributo alla riflessione sulla legittimazione ad agire nel processo amministrativo*, Milano, 2020, pp. 68 ss.

3 Sul tema del c.d. *Jurisdiktionsstaat* e dell'onnipresenza della giurisdizione nello Stato contemporaneo, si vedano le riflessioni di S. CASSESE, *Il governo dei giudici*, Bari-Roma, 2022, pp. 76 ss.

4 M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, 2023, p. 166, giustamente evidenzia che l'interpretazione della legge è attività ancillare a quella della sua produzione innanzitutto per una ragione logica e cronologica.

5 Si veda, sul punto, G. VERDE, *Giustizia, politica, democrazia. Viaggio nel Paese e nella Costituzione*, Catanzaro, 2021, p. 47.

## 2. Il posizionamento ordinamentale della giurisdizione tra unità e pluralismo

Ecco, dunque, che, proprio in conseguenza dei mutamenti sociali ed istituzionali sopra descritti, è chiamata ad adeguarsi anche la mentalità del giudice, a seconda, ovviamente, dell'ufficio ricoperto, non potendosi più concepire l'ordinamento come uno spazio composto di compartimenti stagni, incomunicabili tra loro.

Si realizza, pertanto, per certi aspetti, l'antica aspirazione, se non proprio all'unificazione delle giurisdizioni (*unum ius et una iurisdictio*), a suo tempo bocciata in sede costituente<sup>6</sup>, perlomeno all'unità di fondo dell'idea di giustizia (cfr. art. 101, co. 1 Cost.) e dei principi sui quali quest'ultima deve essere amministrata (ovvero, in altri termini, assicurare l'unità dell'ordinamento)<sup>7</sup>.

Non è casuale, del resto, che le sentenze siano pronunciate “in nome del popolo italiano”, «non perché i magistrati siano chiamati a rispondere di fronte ad esso delle decisioni assunte ma perché la giustizia va resa soltanto in base alla legge e al diritto, nazionale, europeo e sovranazionale, risultato delle espressioni di sovranità popolare tramite l'esercizio della funzione legislativa»<sup>8</sup>.

La stessa soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 2 Cost.), costruita sulla premessa logica che l'attività giurisdizionale abbia ad oggetto un prodotto che non le appartiene<sup>9</sup>, costituisce ulteriore conferma dell'«unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente re-

---

6 Il riferimento è al modello proposto da Calamandrei, imperniato su statualità, unicità e autogoverno della giurisdizione (cfr., in particolare, le sedute della Seconda Sottocommissione del 17, 18, 19 e 20 dicembre 1946 e del 9 gennaio 1947). Sul dibattito in sede costituente sull'unicità della giurisdizione, si veda A. POGGI, *Il sistema giurisdizionale tra «attuazione» e «adeguamento» della Costituzione*, Napoli, 1995, pp. 116 ss.

7 Si rinvia, sul punto, a L. LONGHI, *La democrazia giurisdizionale. L'ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi*, Napoli, 2021, pp. 67 ss.

8 In questi termini si è espresso il Presidente Mattarella alla cerimonia d'inaugurazione della terza sede della Scuola Superiore della Magistratura e di presentazione dell'anno formativo 2023 (Napoli, 15 maggio 2023). Il testo completo dell'intervento è consultabile al seguente link: <https://www.quirinale.it/elementi/85577>.

9 Su quest'idea, si vedano le osservazioni di G. VERDE, *L'antinomia tra “soggezione” alla legge e “ricerca” del diritto e le ricadute sullo “status” del giudice*, in *Quaderni della Scuola superiore della magistratura*, 26, 2023, pp. 130 ss.

sponsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l'espressione prima»<sup>10</sup>.

Il giudice amministrativo, a sua volta, ha abbandonato da tempo ormai le vesti tradizionali e un po' riduttive di "giudice dell'atto" per sviluppare una sempre maggiore sensibilità verso il cittadino, anche in settori delicati dell'ordinamento che attengono a diritti fondamentali costituzionalmente sanciti.

È il caso, ad esempio, dell'unico diritto che i Costituenti ritennero di qualificare esplicitamente come «fondamentale»: il diritto alla salute (art. 32 Cost.), che, non di rado, ha finito – soprattutto negli ultimi anni, per le note vicende – con l'intersecare il campo di attività del giudice amministrativo.

È fin troppo banale sostenere che esso rappresenti il diritto fondamentale per eccellenza, per costituire il presupposto logico al godimento di tutti gli altri diritti riconosciuti dall'ordinamento, ovvero quello in mancanza del quale gli altri diritti perderebbero il proprio significato concreto ed il proprio ambito materiale di applicazione.

Si tratta di un istituto che *prima facie* può configurarsi come diritto soggettivo per definizione e, di conseguenza, dovrebbe farsi rientrare nel dominio giuridico del giudice ordinario: invece, come già osservato, non è affatto privo di punti di contatto con la giustizia amministrativa, in quanto esprime inevitabilmente anche un contenuto di soggezione ai pubblici poteri.

D'altronde, è il suo stesso posizionamento costituzionale nel quadro dell'art. 32 Cost. a disegnarne, in qualche modo, contorni idonei a collocarlo sulla linea di confine tra dimensione individuale e dimensione collettiva (co. 1) (sul medesimo schema dell'art. 2 Cost.) e a richiamare le prestazioni del servizio sanitario, tali da investire, in particolari condizioni, l'ambito operativo del giudice amministrativo.

Si pensi, da ultimo, alla materia dei provvedimenti in ordine al riconoscimento del diritto ad uno specifico e individualizzato trattamento riabilitativo,

---

<sup>10</sup> Cfr. ancora <https://www.quirinale.it/elementi/85577>.

sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario (nel caso in questione, il diritto di un minore affetto da autismo infantile/adolescenziale), recentemente oggetto di un regolamento di giurisdizione, deciso dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 1781/2022.

### 3. Diritto alla salute e giurisdizione del giudice amministrativo

La rilevanza di vicende afferenti a situazioni giuridiche delicate come quella appena richiamata autorizza riflessioni ad ampio spettro sulla funzione rivestita dalla giustizia amministrativa nello scenario attuale, certamente più vicina di un tempo alla sfera della persona, assolvendo anch'essa – nel contesto generale dei processi di costituzionalizzazione del diritto amministrativo<sup>11</sup> – ad una funzione sociale non tanto dissimile dalle altre giurisdizioni e che, invece, sembrava mancarle nei suoi connotati originari e nell'opinione diffusa di cittadini e addetti ai lavori<sup>12</sup>.

D'altronde, nel principio di buona amministrazione, ricavabile dall'art. 97 Cost. e nelle plurime declinazioni scaturite nella sua applicazione in concreto, si può ravvisare un notevole *quid pluris*, esprimendo un'idea di azione amministrativa opportuna, equa e giusta<sup>13</sup> (oggi si direbbe, facendo eco alla giurisprudenza degli ultimi decenni, economica-efficiente-efficace), rispetto alla mera conformità alla legge, che, non a caso, attiene al diverso principio di legalità.

Peraltro, è lo stesso principio di legalità, nel quadro dello Stato costituzionale di diritto, che acquista ulteriore rilievo e significato proprio in ragione

---

11 Si veda, sul punto, G. ROEHRSEN, *Giurisdizione amministrativa* (voce), in *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, Torino, 1975, p. 997.

12 Su questa posizione di complessiva insoddisfazione per il funzionamento della giustizia amministrativa, si veda A. PIZZORUSSO, *Magistrature e nuove domande di giustizia*, in N. ROSSI (a cura di), *Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, Milano, 1994, pp. 131 ss., ora anche in *L'ordinamento giudiziario*, Napoli, 2019, I, p. 1098, ove si affermava, anche in relazione al tema degli incarichi extragiudiziari soprattutto dei consiglieri di Stato, che «la giurisdizione amministrativa, anche nel suo nuovo assetto, è rimasta lontana dai cittadini, rappresentando una garanzia efficace quasi soltanto per i pubblici dipendenti» e anche in ID., art. 102, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, artt. 99-103, Bologna-Roma, II, pp. 195 ss.

13 In questi termini, G. ROEHRSEN, *Giustizia amministrativa* (voce), in *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, cit., p. 1116.

dei contenuti democratici espressi dalla legge nel nostro sistema (cfr. artt. 1 e 70 Cost.)<sup>14</sup>.

Ed ancora, da altro punto di vista, si osserva che il principio di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) può essere letto nella prospettiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto sua dimensione essenziale, concorrendo, a sua volta, a cementare anch'esso un'idea di giustizia in senso materiale.

In particolare, l'ordinanza citata nel paragrafo precedente ha affermato che il caso di specie rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto controversia in materia di pubblici servizi (...) relativa a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione (cfr. art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a.), contrariamente ad un precedente orientamento, che voleva la materia riconnessa alla giurisdizione del giudice ordinario, da cui era scaturito un massiccio contenzioso innanzi al giudice del lavoro<sup>15</sup>.

La Suprema Corte, nella circostanza, ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto un pubblico servizio e che l'omissione provvedimento dell'amministrazione sanitaria in relazione alle specifiche pretese azionate nell'interesse del minore integrasse un provvedimento negativo impugnabile innanzi al giudice amministrativo.

Il *petitum* della causa promossa, difatti, non faceva riferimento ad una contestazione dell'esecuzione di un programma individuale di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, bensì ad una richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero inden-

---

14 Sul rapporto fiduciario che lega il legislatore alla comunità, destinata a leggere ed applicare i suoi enunciati, si veda, da ultimo, M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit., p. 167.

15 Cfr. Trib. Teramo, ord. 13 aprile 2017; Trib. Velletri, ord. 11 gennaio 2018; Trib. Cosenza, ord. 22 febbraio 2018; Trib. Roma, ord. 9 ottobre 2018; Trib. Brindisi, ord. 7 novembre 2018; Trib. Reggio Calabria, ord. 18 febbraio 2019, sul presupposto che la situazione giuridica considerata costituisca un diritto soggettivo perfetto, tale da escludere un potere discrezionale dell'amministrazione idoneo ad apportare un affievolimento dello stesso. Sull'argomento, si veda, da ultimo, B. SCIASCIA, *Natura giuridica della metodica Aba nel trattamento dei disturbi dell'apprendimento e regime amministrativo per la sua erogazione e per l'esternalizzazione dei relativi servizi operativi*, in *Riv. Corte conti*, 1, 2023, pp. 98 ss.

nitaria, implicando, dunque, l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, dell'azienda sanitaria locale, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo)<sup>16</sup>.

#### 4. Servizi pubblici e “funzione sociale” della giurisdizione amministrativa

La presenza dei pubblici servizi nel catalogo delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tanto più se si considera una fattispecie come quella illustrata, contribuisce a mettere in rilievo quella che prima si è definita “funzione sociale” della giustizia amministrativa<sup>17</sup> – ben oltre ormai i confini di un mero controllo di legalità dell'azione amministrativa, che ne farebbe una giurisdizione di puro diritto oggettivo – o certamente ne rafforza l'inserimento nel circuito democratico stabilito dal titolo IV, parte II della Carta sin dal suo incipit («la giustizia è amministrata in nome del popolo»<sup>18</sup>).

Sul concetto di *service public*, com'è noto, si era andata a costruire la moderna idea di Stato già nell'elaborazione teorica dei giuristi francesi della Scuola di Duguit.

Uno Stato, cioè, che non si limitasse a detenere la violenza a garanzia dell'ordine pubblico<sup>19</sup> (nell'accezione tradizionale di *ordre dans la rue*<sup>20</sup>), ma che si preoccupasse di selezionare i bisogni della collettività, organizzando ed offrendo i servizi pubblici ritenuti meritevoli ad essi corrispondenti<sup>21</sup>.

Va da sé che, a maggior ragione all'attuale stadio del progresso giuridico e tecnologico, il concetto di servizio pubblico, al di là della distinzione dottrina-

---

16 Si vedano le motivazioni dell'ordinanza n. 1781/2022 cit., ove si richiama anche il precedente dell'ordinanza n. 20164/2020 delle Sezioni Unite.

17 Benché si tratti di una dimensione perlopiù trascurata dalla vulgata corrente.

18 Corsivo aggiunto.

19 Che rappresenta, tuttavia, il nucleo primordiale della certezza del diritto, necessariamente richiesta ad un ordinamento statale. M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit., p. 54, evidenzia proprio il «racordo pace-sicurezza-statalità» quale manifestazione giuridica del principio di certezza, nei processi evolutivi dello Stato di diritto.

20 Su quest'idea, si veda M. HAURIOU, *Précis élémentaire de droit administratif*, IV ed., Paris, 1938, p. 38.

21 Si veda, su questa transizione, A. LUCARELLI, *Costituzione e diritto pubblico dal liberalismo autoritario allo Stato sociale*, in *Quale Stato*, 1-2, 2008, pp. 227 ss.



le, oggi in parte superata, tra nozione oggettiva e nozione soggettiva<sup>22</sup>, vada inteso nell'accezione di un catalogo aperto, in costante aggiornamento ed adeguamento ai bisogni della comunità.

Pertanto, avuto riguardo al caso di specie, si può dire che le competenze del giudice amministrativo possano arrivare a toccare le radici più profonde dello Stato sociale, attenendo a prestazioni relative a diritti fondamentali (come il diritto alla salute, appunto) o attingendo, comunque, l'ambito dell'interesse generale<sup>23</sup>.

Nella prospettiva descritta, tenuto conto del caso in questione, si osserva che alla giurisdizione del giudice amministrativo non siano estranei profili direttamente inerenti ai presupposti essenziali del nostro stare *insieme*<sup>24</sup>, ricollegati anche alla vocazione originaria rivestita dai servizi presi in esame ed alla loro appartenenza alla sfera dell'interesse generale. Si può sostenere, addirittura, che la giurisdizione stessa faccia riferimento, prima ancora che ad un potere in senso stretto, ad una funzione<sup>25</sup>, cui far corrispondere un vero e proprio *munus* da offrire alla collettività (ovvero, se si preferisce, al popolo, nell'accezione di cui agli artt. 1 e 101 Cost.<sup>26</sup>). Ed anche volendo porre l'accento, invece, sull'accezione di potere, non si possono, a quel punto, ignorare i plurimi livelli di responsabilità che devono necessariamente conseguire all'esercizio di un potere e che pure aiutano ad inquadrare il fenomeno giurisdizionale nei suoi autentici connotati democratici (*là où est la responsabilité, là est le pouvoir*)<sup>27</sup>.

---

22 Si vedano, sul punto, *ex multis*, U. POTOTSCHNIG, *I pubblici servizi*, Padova, 1964; F. MERUSI, *Servizio pubblico* (voce), in *Noviss. Dig. It.*, vol. XVII, Torino, 1970, pp. 215 ss.

23 Si parla, non a caso, correntemente di servizi di interesse generale.

24 Sull'idea, approcciata in una prospettiva filosofica, della solidarietà intesa come identificazione collettiva in un insieme di regole e principi condivisi, da realizzare anche attraverso l'esercizio della funzione giurisdizionale, si veda N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti*, Milano, 2021, *passim*.

25 Sulla dicotomia tra potere e funzione, M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, in *Riv. AIC*, 4, 2014, p. 3, parla di «ambiguità voluta» del testo costituzionale, in ragione delle specificità che devono caratterizzare la giurisdizione rispetto agli altri poteri.

26 Sulla giurisdizione come esercizio di sovranità, si veda G. VERDE, *Giustizia, politica, democrazia*, cit., p. 91.

27 Si veda, sul punto, S. DI AMATO, *La responsabilità disciplinare dei magistrati*, Milano, 2013, p. 4.

In questo senso, la giurisdizione amministrativa, nelle sue molteplici declinazioni, concorre, a suo modo, a consolidare in una dimensione di effettività quei contenuti di solidarietà e coesione sociale connaturati al concetto di pubblico servizio, accrescendo, da un lato, l'esigenza di certezza del diritto avvertita dalla società<sup>28</sup> e, dall'altro, quel sentimento di *fiducia* che i cittadini devono necessariamente poter riporre nel suo esercizio, proprio in coerenza con il disegno costituzionale<sup>29</sup>.

### 5. A mo' di conclusioni. Verso un sempre maggiore riavvicinamento della giustizia amministrativa ai suoi presupposti costituzionali

Alla luce di quanto osservato, il fenomeno giurisdizionale, anche nelle sue declinazioni apparentemente più settoriali, come nel caso illustrato delle giurisdizioni speciali, emerge in tutta evidenza come momento qualificato nel quale il diritto diviene *vivente*<sup>30</sup> o, com'è stato scritto, si fa «sapere incarnato»<sup>31</sup>, evidenziando, in tal modo, la sua intima vicinanza alla sfera dei bisogni vitali dei cittadini. Mai come nel caso osservato, dunque, si può affermare che la fattispecie dedotta in giudizio e devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo rappresenti un “bene della vita” essenziale (il diritto al riconoscimento di un trattamento riabilitativo adeguato alla gravità della patologia sofferta dall'interessato) nel senso più pieno che tale locuzione riveste.

---

28 Sul valore da attribuire oggi al principio della certezza del diritto in un ordinamento sviluppato come il nostro, si vedano, da ultimo, le considerazioni di M. LUCIANI, *Il ruolo della giurisprudenza: applicazione delle clausole generali e certezza dei rapporti giuridici*, in *Quaderni della Scuola superiore della magistratura*, 26, 2023, pp. 171 ss.

29 Su questo concetto, si veda F. ROSELLI, *Sull'affidamento del cittadino nella coerenza del legislatore e dei giudici*, in *Giur. it.*, 1994, IV, col. 268. Nella giurisprudenza costituzionale, si veda la sent. n. 170/2018, ove le garanzie di indipendenza e imparzialità dei magistrati vengono definite «sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica» (punto 4 considerato in diritto).

30 Con riferimento ai casi in cui trascenda il caso originario per strutturarsi come vera e propria regola interpretativa. Si vedano, nel contesto del dibattito sulla distinzione tra disposizione e norma, le posizioni di M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir., annuali*, IX, Milano, 2016, pp. 409 ss. e A. LONGO, *L'immobile freccia. Confutazioni e refutazioni in merito alla distinzione tra disposizione e norma*, in F. MODUGNO, A. LONGO, *Disposizione e norma. Realtà e razionalità di una storica tassonomia*, Napoli, 2021, pp. 36 ss.

31 Così, P. GROSSI, *Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 3, 2009, p. 865.

In conclusione di questo breve ragionamento, anche tenuto conto dell'annosa polemica intorno all'unità della giurisdizione<sup>32</sup>, confido che occasioni di riflessione come quella odierna possano servire ad avvicinare sempre di più la giustizia amministrativa alla società, contribuendo a renderla un fenomeno meno elitario rispetto alla percezione che comunemente riceve, in conformità con i presupposti costituzionali che dovrebbero presiedere all'esercizio di una funzione che rappresenta, invece, per tutti i profili illustrati, un'espressione fondamentale di sovranità (artt. 24, 101, 103, 108, 113, VI disp. trans.) e che, in fin dei conti, deve mirare soprattutto all'effettività della tutela nei confronti dei consociati, senza la quale, del resto, non si potrebbe parlare di efficienza della relativa macchina giudiziaria.

D'altronde, il già evocato doppio binario delle situazioni giuridiche desumibile dall'art. 24, co. 1 Cost., sul quale si fonda l'intero sistema di accesso alla giustizia nel nostro ordinamento, ruota, per definizione, intorno al soggetto, ponendosi quale strumento di piena realizzazione della persona umana (nella duplice dimensione individuale e solidarista), in ossequio alla prospettiva ideale tracciata dagli artt. 2, 3 e 4 Cost. per tutti i casi controversi o di rottura dell'ordine giuridico in cui si richieda l'intervento dell'autorità giurisdizionale<sup>33</sup>.

---

32 Si vedano, sul punto, le considerazioni sul processo amministrativo in G. VERDE, *Giustizia, politica, democrazia*, cit., pp. 100 ss.

33 Su quest'idea, ovvero sul complesso rapporto tra interessi personalistici e tutela giurisdizionale, si veda G. PALMA, cit., pp. 951 ss.